



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

data 14/12/2016

n° 92

2° oggetto: CONCESSIONE PROROGA DAL 31/12/2016 AL 31/12/2017 DEL TERMINE PER IL RIMBORSO DEL DEBITO DA PARTE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA ATP SPA.

L'anno **duemilasedici** il giorno **quattordici** del mese di **dicembre** alle ore **21:10** nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

All'appello nominale risultano:

N°	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	Note
1	BALSI ALBERTO	X		
2	BERNARDIN ANDREA	X		
3	BOTTINO ANGELO		X	assente giustific
4	BRUNETTI FABIOLA	X		
5	CENDACH NICOLO'	X		
6	COZZIO EMANUELE		X	assente giustific
7	DONADONI PAOLO	X		
8	MARCHESINI PATRIZIA	X		
9	MARSANO CLAUDIO	X		
10	PASTINE IOLANDA		X	assente giustific.
11	PERUGGI LINDA	X		
12	PINAMONTI CARMELA	X		
13	TASSARA BEATRICE	X		
	Tot.	10	3	

COSTA Valerio - Assessore Esterno	presente	
-----------------------------------	----------	--

Assume la presidenza il Sindaco, Paolo DONADONI, il quale accerta la validità dell'adunanza essendo risultato legale il numero degli intervenuti (10 su 13).

Partecipa il Vice Segretario Generale Dr. Alessandro Russo

Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri designati:

Fabiola Brunetti – Nicolò Cendach – Andrea Bernardin

Si dà atto che durante la discussione del 1° oggetto è entrato in aula il cons. Bottino. Presenti 11

^ ^ ^ ^ ^

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n. 43 del 18/11/2016 del Servizio "Controllo di Gestione – Attività in outsourcing" - Area 2 "Gestione e controllo risorse economico finanziarie" concernente l'oggetto;

VISTO che su detta proposta sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000, sulla stessa trascritti;

UDITA la relazione illustrativa del consigliere Patrizia MARCHESINI;

UDITI gli interventi dei Cons. Bottino, Bernardin, Marsano e Balsi, seguiti dalla replica del Cons. Marchesini.....(interventi, come da resoconto integrale in atti, omessi).....

Il Sindaco-Presidente apre quindi il secondo ciclo di interventi cui partecipano i Consiglieri Bottino, Bernardin, Marsano, Balsi, Brunetti seguiti dalla replica del Cons. Marchesini e dalla precisazione del Sindaco...(interventi, come da resoconto integrale in atti, omessi)...

UDITE le dichiarazioni di voto rese dai seguenti Consiglieri a nome di rispettivi Gruppi come a fianco riportate:

Marsano: favorevole

Bernardin: favorevole

Marchesini: favorevole

Balsi: favorevole.

Quindi il Sindaco-Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione.

Con il seguente risultato della votazione per alzata di mano, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

presenti: 11

votanti: 11

astenuti: --

voti favorevoli: 11

voti contrari: --

DELIBERA

la proposta di deliberazione citata in premesse e riguardante:

CONCESSIONE PROROGA DAL 31/12/2016 AL 31/12/2017 DEL TERMINE PER IL RIMBORSO DEL DEBITO DA PARTE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA ATP SPA
--

è approvata nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e fatta propria.



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)

**AREA AREA DI LINEA 2 - Gestione e Controllo Risorse Economico Finanziarie
SERVIZIO Controllo di Gestione - Attivita in Outsourcing**

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 43 DEL 18/11/2016

2^o **OGGETTO:**

CONCESSIONE PROROGA DAL 31/12/2016 AL 31/12/2017 DEL TERMINE PER IL RIMBORSO DEL DEBITO DA PARTE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA ATP S.P.A

Il Responsabile del Servizio

Il Sindaco

Approvato con delibera N° 2 del 16/12/2016

Immediatamente eseguibile

SI

NO

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Visto** l'art. 42 del T.U. Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000, in materia di competenze del Consiglio Comunale;
- **Premesso:**
 1. che il Comune di Santa Margherita Ligure è socio di ATP Azienda Trasporti Provinciali s.p.a. (poi "ATP spa"), possedendo una quota pari al 0,40% del relativo capitale sociale, che è attualmente di euro 1.721.064,00, interamente versato;
 2. che la compagine sociale di ATP spa [società costituita in data 31/12/2005 attraverso la fusione per incorporazione di ALI Autolinee Liguri Provincia di Genova spa in Tigullio Pubblici Trasporti spa per la gestione del pubblico servizio di trasporto pubblico locale (poi "TPL")] è attualmente così costituita:
 - Città Metropolitana di Genova:
 - AMT spa:
 - Comune di Chiavari:
 - Comune di Lavagna:
 - Comune di Rapallo;
 - Comune di Santa Margherita Ligure:
 - Comune di Sestri Levante:
 3. che nel 2012 ATP spa ha costituito ATP Esercizio srl, conferendole l'azienda di TPL, eccezion fatta per la proprietà degli immobili adibiti ad autorimesse ed uffici, rimasta in capo ad ATP spa;
 4. che ATP Esercizio srl è attualmente così partecipata, considerato che il piano concordatario di cui *infra*, relativo ad ATP Esercizio srl, ha previsto la conversione del credito della SMC S.c.ar.l. verso la predetta Società in partecipazione al capitale sociale e che detta partecipazione è stata da SMC ceduta ad Autoguidovies.p.a.:
 - Città Metropolitana di Genova:
 - Autoguidovie spa:
 5. che ATP Esercizio srl, con istanza in data 7/10/2013, aveva presentato al Tribunale di

Genova - Sezione Fallimentare - domanda ai sensi dell'art. 161, comma 6, del RD n. 642/1942, riservandosi di formulare una proposta concordataria, corredata di un piano di risanamento aziendale, da valutare attraverso il procedimento del concordato in continuità dell'attività di impresa;

6. che la predetta istanza era stata accolta dal Tribunale di Genova con ordinanza 10/10/2013, con conseguente ammissione di ATP Esercizio srl al concordato preventivo in continuità e con assegnazione dei termini per il deposito della proposta di concordato e della documentazione connessa;
7. che il piano di risanamento aziendale, depositato da ATP Esercizio srl a corredo del piano concordatario, aveva lo scopo di consentire alla predetta Società la prosecuzione della gestione del servizio pubblico in ambito provinciale, fino alla scadenza del contratto di servizio (31/12/2015), nell'interesse generale dell'utenza e della salvaguardia dell'occupazione, nonché di proseguire eventualmente l'attività predetta, in equilibrio economico finanziario, anche successivamente, nel caso di partecipazione della Società stessa alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del TPL ai sensi della L.R. n. 33/2013;
8. che la proposta di concordato ed il piano di risanamento avevano previsto il concorso dell'allora Provincia di Genova (oggi Città metropolitana di Genova), per l'importo complessivo di euro 4.500.000,00, di cui euro 3.000.000,00, da finanziarsi o con risorse in parte corrente, o con risorse in conto investimenti, da destinarsi all'aumento del capitale sociale di ATP spa ed euro 1.500.000,00, da finanziarsi con risorse di parte corrente, da destinarsi all'adeguamento del contratto di servizio, oltre ad altre misure, relative fra l'altro all'adeguamento dell'importo del contratto di servizio;
9. che il piano concordatario aveva previsto, fra l'altro, che i Comuni soci di ATP spa, in aggiunta all'apporto di capitale della allora Provincia per l'importo di euro 3.000.000,00:
 - realizzassero un apporto a favore di ATP spa di complessivi euro 600.000,00, a titolo di finanziamento redimibile, proporzionalmente alle loro quote di partecipazione;
 - a) concorressero al finanziamento del contratto di servizio con un contributo maggiorato del 25% rispetto all'importo versato a tale titolo nel 2013;
10. che il Comune di Santa Margherita Ligure, con deliberazione di indirizzo della Giunta

comunale in data 08/04/2014, n.120, e con successiva deliberazione del Consiglio Comunale in data 23/10/2014, n.53, fra l'altro:

- a) ha approvato l'assentimento a favore di ATP spa di un finanziamento redimibile dell'importo di euro 69.351,67, alle seguenti condizioni:
- tasso di interesse pari al tasso semestrale applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti, da rivedersi ed aggiornarsi all'inizio di ogni semestre, oltre ad uno *spread* dello 0,22% annuo;
 - scadenza delle rate degli interessi semestrale;
 - data massima di rimborso integrale del finanziamento da parte di ATP spa 31/12/2016; e ciò
 - condizionatamente al rilascio da parte di ATP spa, in persona del Revisore Legale, di idonea certificazione, conforme al *business plan* 2014/2020, attestante l'effettività della possibilità di rimborsare il finanziamento predetto ai Comuni soci;
 - condizionatamente all'assunzione di conformi deliberazioni da parte degli altri Comuni soci;
 - condizionatamente all'omologazione da parte del Tribunale – Sezione Fallimentare – della proposta di concordato presentata da ATP Esercizio srl;
 - condizionatamente alla stipulazione, da parte dei Comuni soci, del protocollo di intesa relativo alla costituzione di un "tavolo paritetico", con funzioni di verifica dello stato di avanzamento del piano di risanamento di ATP Esercizio srl e di funzionamento di ATP spa;
- b) ha consentito ad un incremento del concorso del Comune al finanziamento del contratto di servizio in ragione del 25% dell'importo versato per l'esercizio 2013, condizionatamente alla stipula dell'accordo di programma e della proroga del contratto di servizio al 31/12/2015, nonché all'adozione di conforme deliberazione da parte degli altri Comuni soci;
11. che le condizioni sospensive predette si sono tutte avverate e, in particolare, il concordato è stato omologato con decreto del Tribunale – Sezione Fallimentare, con provvedimento in data 7/11/2014, e poi regolarmente attuato, così che la procedura concordataria è stata dichiarata conclusa con decreto 10/05/2016 dello stesso Tribunale;
12. che pertanto il Comune e la società ATP spa hanno stipulato il contratto di finanziamento con atto in data 28 Aprile 2015;

13. che il finanziamento *de quo* è stato regolarmente erogato, nelle misure sopra indicate;
14. che l'Agenzia Regionale per il TPL, nel 2015, ha pubblicato avviso per indire la procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'aggiudicazione del servizio di TPL per l'ambito unico regionale allora previsto dalla L.R. n. 33/2013 e s.m.i.;
15. che tale avviso è stato impugnato dalle Aziende esercenti il TPL, compresa ATP Esercizio srl, con la sola eccezione di ATC La Spezia srl, avanti il TAR Liguria, con richiesta di provvedimenti cautelari, e sospeso dall'adito Tribunale, con rimessione alla Corte Costituzionale della questione di costituzionalità proposta dalle Aziende ricorrenti con riguardo alla L.R. n. 33/2013 e s.m.i., nella parte in cui aveva individuato un unico bacino di utenza, corrispondente all'intero territorio regionale;
16. che la Regione Liguria, con l'art. 1, comma 3, della L.R. 5 agosto 2014, n. 18 - Disposizioni urgenti di prima applicazione della L.R. 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale), come modificato dall'art. 5 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 24 e come ulteriormente modificato dall'art. 26 della L.R. 9 agosto 2016, n. 19, mentre ha individuato quattro bacini di utenza, corrispondenti alle giurisdizioni della Città Metropolitana e delle tre Province, ha stabilito, in via transitoria, che: *“Al fine di non interrompere il servizio di trasporto pubblico locale e di consentirne l'aggiudicazione entro il 31 dicembre 2017, in presenza di servizi di trasporto i cui contratti di servizio siano scaduti o in scadenza, i soggetti esercenti il servizio continuano ad assicurare l'integrale e regolare prosecuzione delle attività ed, in particolare, il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti scaduti o in scadenza o in eventuali successivi atti che abbiano regolato il rapporto, fino al subentro del gestore scaturente dalla nuova procedura ad evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”*;
17. che, pertanto, ATP Esercizio srl, nonostante la scadenza al 31/12/2015 del contratto di servizio, dispone attualmente di un titolo fondato sulla disposizione normativa precitata per proseguire la gestione del TPL fino al 31/12/2017;
18. che, con deliberazione adottata a seguito della proposta n. 94/2016, il Consiglio Metropolitan ha preso atto che, in forza della precitata disposizione legislativa regionale, ATP Esercizio s.r.l. deve continuare a garantire il servizio di TPL per gli esercizi 2016 e 2017 in forza

della legge regionale n. 24/2015, dando altresì atto e determinando che: (a)il servizio di TPL, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della precitata legge regionale, può subire riduzioni, in conseguenza della diminuzione delle risorse assegnate o per altre cause indipendenti dall'efficienza aziendale; (b)di rinviare ad un successivo provvedimento la definizione dei servizi obbligatori, sulla base dell'effettiva possibilità di copertura dei relativi costi; (c) che il nuovo corrispettivo del contratto di servizio ammonta ad euro 20.425.550,49; (d) di modificare l'art. 11 del Contratto di Servizio (prevedendo un'anticipazione pari al 98% del corrispettivo); (e) che il corrispettivo predetto avrebbe potuto essere oggetto di rideterminazione nel caso di afflusso di nuove risorse da destinare al servizio di TPL, a seguito della stipulazione di un accordo di programma fra gli Enti competenti, finalizzato alla copertura dei costi del servizio fino alla conclusione del periodo transitorio stabilito dalla ricitata legge regionale n. 24/2015;

19. che ATP Esercizio srl ha effettuato, nel frattempo, analisi e verifiche per monitorare l'andamento economico e finanziario della gestione, elaborando *forecasts* economici e finanziari per l'esercizio in corso e per quello successivo del 2017, i quali hanno evidenziato l'esigenza di ulteriori azioni di efficientamento della gestione e di consolidamento e potenziamento del suo assetto economico finanziario, per reagire a sopravvenuti fattori negativi, quali (ma non limitatamente): lo slittamento da aprile ad ottobre della seconda fase di attuazione dell'esodo di n. 21 dipendenti, attuato attingendo alle risorse del c.d. "Fondino" (con maggiori costi nel 2016 di euro 200.000,00); il rinvio della revisione degli istituti normativi e dello smaltimento ferie (con maggiori costi nel 2016 per euro 300.000,00); i minori servizi di noleggio e di servizi diversificati, rispettivamente per euro 95.000,00 e per euro 74.000,00);il possibile aumento nel 2017 del prezzo del gasolio;l'ulteriore aumento del costo del personale, indotto per trascinarsi degli effetti indotti dal rinnovo del CCNL nel 2017; la conclusione nel 2016 del progetto regionale per la lotta all'evasione, finanziato dalla stessa Regione con euro 600.000,00;

20. che, nel complesso, le previsioni predette hanno evidenziato, anche nei successivi e più recenti aggiornamenti,la necessità di ulteriori misure ed azioni, oltre gli sforzi già profusi dagli Enti locali, da ATP spa, nonché dalla Società operativa stessa, per conseguire un assetto economico finanziario stabile e permanente, anche nella considerazione che la partecipazione alla gara, che sarà indetta dalla Città Metropolitana per il nuovo bacino di utenza provinciale, individuato dalla

revisione della L.R. n. 33/2013 (art. 6 della L.R n. 9 agosto 2016, n. 19, che ha sostituito l'art. 7 della L.R. n. 33/2013),esige un capitale sociale pari ad almeno un quinto dell'importo a base d'asta (che per il bacino della Città Metropolitana di Genova sarà di euro 20.000.000,00);

21. che gli organi amministrativi di ATP spa e di ATP Esercizio srl hanno approvato un progetto di fusione inversa, per destinare il patrimonio della prima Società all'incremento del capitale sociale della seconda, nonché per risolvere le pendenze infragruppo, la cui procedura è *in itinere*;

22. che la procedura avente per oggetto il progetto di fusione inversa è tuttora *in itinere*, essendo stato proposto un esposto ad ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione, con conseguente apertura del procedimento ed assegnazione alle Società ATP s.p.a., ATP Esercizio s.r.l., nonché alla Città Metropolitana, al Comune di Genova ed alla Regione Liguria di termine per la presentazione di deduzioni, in esito alle quali la predetta Autorità ha inviato Rilievi Istruttori, che sono stati controdedotti da ATP s.p.a., da ATP Esercizio s.r.l., da Autoguidovies.p.a., dalla Città Metropolitana, così che la procedura predetta è tuttora in corso;

23. che, peraltro, l'organo amministratore di ATP Esercizio srl ha elaborato un nuovo "piano industriale", il quale definisce gli obiettivi da perseguirsi, l'apporto da parte dei Soci, il valore della produzione conseguibile, gli investimenti da effettuarsi ed il piano economico e finanziario, valutando fra l'altro l'esigenza di un aumento del capitale sociale atto a garantire la continuità aziendale nei riguardi economico- finanziari, la patrimonializzazione necessaria per far fronte agli investimenti previsti dal piano industriale predetto (segnatamente per il rinnovo del parco automezzi e delle tecnologie), il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio relativo al bacino della Città Metropolitana di Genova, il ripristino di accettabili indicatori di *rating* ed una solidità patrimoniale che garantisca affidabilità nei confronti di tutti gli *stakeholders* e dei potenziali finanziatori;

24. che la compagine sociale di ATP spa ha valutato responsabilmente e positivamente le predette azioni ed il nuovo piano industriale, considerate le strette interconnessioni esistenti fra i rispettivi assetti economico finanziari delle due Società e l'esigenza che sia salvaguardato il valore della partecipazione in ATP Esercizio srl, oltre che gli interessi degli utenti e dei dipendenti della predetta Società;

25. che, fra l'altro, nell'ambito delle azioni necessarie ed opportune per consolidare la propria struttura economico finanziaria e quella della propria partecipata, ATP spa ha considerato l'esigenza che gli Enti locali soci concorrano ad agevolare la gestione di ATP spa, concedendo una proroga fino al 31/12/2017 del termine per la soddisfazione del predetto credito redimibile alle stesse condizioni particolari già pattuite;

26. che l'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 – T.U. sulle società a partecipazione pubblica, richiamato dall'art. 7, comma 2, stabilisce: *"A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"*;

27. che l'art.4, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 175/2016 individua, fra le attività per le quali possono acquisire o mantenere partecipazioni in società, la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

28. che, pertanto, la proroga del rimborso è assolutamente compatibile con la nuova legislazione in materia di società a partecipazione pubblica, anche nella considerazione che la natura giuridica del rapporto fra il Comune e ATP s.p.a. conserverebbe l'attuale natura di rapporto obbligatorio, con la sola novazione parziale dei termini di rimborso.

Quanto sopra premesso,

DELIBERA

di assentire proroga dal 31/12/2016 al 31/12/2017 del termine per il rimborso del debito di cui in premesse da parte della società partecipata ATP s.p.a..


PARERI

Il Dirigente/Funzionario incaricato di P.O. del AREA DI LINEA 2 - Gestione e Controllo Risorse Economico Finanziarie/P.O. Controllo di Gestione - Attivita in Outsourcing in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 43 in data 18/11/2016 dell'Controllo di Gestione - Attivita in Outsourcing che precede, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE/~~CONTRARIO~~

Alla presente sono uniti n. 7 intercalari e n. // allegati per complessive n. 9 facciate utili.

Data 22 NOV 2016

Il Dirigente/Il Funzionario inc. di P.O.




~~Il~~ Il Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE/~~CONTRARIO~~

La proposta non assume rilevanza ai fini dell'espressione del parere di regolarità contabile.


Data 22 NOV 2016

Il Dirigente Responsabile




Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO



IL V. SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 32 della L. 19/6/2009, n. 69, all'Albo pretorio on-line sul sito informatico del Comune in data 24 GEN. 2017, e vi resterà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000.

Li, 24 GEN. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE



ORIGINALE

Diventa esecutiva il _____ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3°, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
